



**TRIBUNALE di VENEZIA
SEZIONE FALLIMENTARE**

A tutti i professionisti che collaborano con la Sezione Fallimenti del Tribunale di Venezia in qualità di Curatori fallimentari, di Commissari e di Liquidatori nei concordati preventivi, nelle amministrazioni straordinarie e nelle liquidazioni coatte amministrative

per conoscenza:

al Presidente del Tribunale di Venezia dr. Arturo Toppan
Alla Dirigente di Cancelleria e agli altri Cancellieri della
Sezione Fallimenti

Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia
Al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Venezia

Al Ministero dello Sviluppo Economico c/o Dipartimento per
l'Impresa e l'Internazionalizzazione; Direzione generale per
la politica industriale e la competitività, Divisione XIV -
Amministrazione straordinaria

SI PUBBLICHI ANCHE SUL
SITO WEB DEL TRIBUNALE DI VENEZIA

Oggetto: indicazioni operative per l'applicazione della nuova disciplina concernente la **comunicazione telematica** degli atti nelle **Procedure Concorsuali** ai sensi del D.L. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012.

1 La nuova disciplina delle comunicazioni relative ad atti endo-concorsuali.

Con la legge n. 221/2012 è stato convertito il decreto-legge n. 179/2012 (cd. "Decreto Sviluppo bis"), che, all'art.17, ha introdotto profonde modifiche alla disciplina della comunicazione degli atti nelle procedure concorsuali. La nuova disciplina è stata poi ulteriormente integrata con la Legge di Stabilità 2013.

Poiché la legge n. 221/2012 è entrata in vigore già il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta in data 18/12/2012) e quindi sin dal 19/12/2012, ponendo nuovi immediati adempimenti a carico dei curatori fallimentari, dei commissari giudiziali e dei liquidatori dei concordati preventivi, nonché dei commissari delle amministrazioni straordinarie e delle liquidazioni coatte amministrative, anche con riferimento ad una parte delle procedure concorsuali già pendenti alla suddetta data, i componenti della sezione fallimentare, convocati ai sensi dell'art.47-qualer O.G., hanno deliberato in data 7.1.2013 di fornire a tutti i professionisti che svolgono le

predette funzioni ed ai funzionari delle cancellerie sia una prima sintetica illustrazione delle nuove norme nei termini esposti al seguente paragrafo, sia un'indicazione analitica circa le modalità operative a cui attenersi per assicurare una corretta e funzionale attuazione del dettato legislativo nei termini indicati al successive.

2. IL QUADRO NORMATIVO

2.1. Le nuove norme relative alle procedure fallimentari.

La nuova disciplina ridisegna le modalità di comunicazione degli atti concorsuali. Quanto al fallimento, essa riguarda principalmente la presentazione delle domande di ammissione al passivo e le comunicazioni che il curatore deve inviare ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni nel corso della procedura fallimentare.

La nuova disciplina si applica dal 19/12/2012 a tutti i nuovi fallimenti nonché a quelli già pendenti a tale data nei quali il curatore non abbia ancora inviato ai creditori l'avviso di cui all'art. 92 L.F.

Le nuove norme, in particolare, prevedono che:

- a) entro dieci giorni dalla nomina, il curatore fallimentare deve comunicare al Registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);
- b) il curatore deve inviare l'avviso ex art. 92 L.F. all'indirizzo P.E.C. dei creditori o dei titolari di diritti sui beni che risultano dal Registro delle imprese e/o dall'istituendo Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle imprese e dei Professionisti, mentre deve continuare ad inviarlo a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore a coloro i quali siano sforniti di tale indirizzo P.E.C. o il cui indirizzo P.E.C. non risulti reperibile nel Registro o nell'Indice;
- c) in ogni caso il curatore, con l'avviso ex art. 92 L.F., deve comunicare ai destinatari il proprio indirizzo P.E.C., avvisandoli - che le domande di ammissione al passivo o di rivendica o restituzione dei beni possono essere presentate, unitamente ai relativi documenti, esclusivamente mediante trasmissione a tale indirizzo - che nella domanda il ricorrente deve indicare l'indirizzo P.E.C. al quale intende ricevere le successive comunicazioni; - che, nell'ipotesi di omessa indicazione, esse saranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
- d) la spedizione delle domande (tempestive o tardive) da parte dei creditori all'indirizzo P.E.C. del curatore, sia sottoscritte con firma digitale, sia con sottoscrizione apposta sull'originale del documento cartaceo in seguito oggetto di scansione digitale, deve essere eseguita da un indirizzo P.E.C., di cui può essere titolare anche un soggetto diverso dal ricorrente, come ad esempio un professionista o un'associazione sindacale o di categoria;
- e) **gli unici documenti che il ricorrente deve e può depositare in cancelleria in originale cartaceo sono i titoli di credito;**
- f) il curatore, almeno **quindici giorni** prima dell'udienza di verifica, deve trasmettere il progetto di stato passivo e le domande alla cancelleria e deve contestualmente comunicare il progetto di stato passivo agli indirizzi P.E.C. indicati dai ricorrenti;

g) le eventuali osservazioni al progetto di stato passivo possono essere presentate, entro il termine di **cinque giorni** prima dell'udienza di verifica, esclusivamente mediante il loro invio all'indirizzo P.E.C. del curatore;

h) sulla base della regola generale introdotta con il nuovo art.31-bis L.F., tutte le successive comunicazioni che la legge o il giudice pone a carico del curatore sono da costui effettuate agli indirizzi P.E.C. indicati dai creditori e dai titolari di diritti sui beni, mentre nel caso di omessa indicazione o d'impossibilità di consegna del messaggio con tale modalità per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

i) gli atti per i quali è specificamente prevista dalla legge la comunicazione da parte del curatore agli indirizzi P.E.C. indicati dai creditori e dai titolari di diritti sui beni sono, oltre al progetto di stato passivo: **lo stato passivo, le relazioni semestrali ex art. 33, comma 5, L.F. i progetti di riparto parziali, il rendiconto, il progetto di riparto finale, la proposta di concordato fallimentare con i relativi pareri, il decreto con cui il Tribunale dispone, ai sensi dell'art. 102 L.F., non farsi luogo all'accertamento del passivo e il ricorso per esdebitazione.**

1) in pendenza di procedura, e fino a due anni dopo la chiusura del fallimento, il curatore è tenuto a conservare tutti i messaggi inviati e ricevuti a mezzo P.E.C.. Per i fallimenti nei quali l'avviso ex art. 92 L.F. risulta essere stato già inviato alla data del 19/12/2012, la nuova disciplina si applica invece a partire dal 31 ottobre 2013. In queste procedure il curatore deve comunicare a tutti i creditori ammessi ed ai titolari di diritti su beni, entro il 30/6/2013, il suo indirizzo P.E.C., richiedendo ai destinatari di comunicare il proprio entro tre mesi.

2.2. Le nuove norme relative alle procedure di concordato preventivo.

Con le modifiche agli artt.171, 172, 173 e 182 L.F. si è stabilito che:

a1) entro dieci giorni dalla nomina, il commissario giudiziale deve comunicare al Registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);

b1) (subito) dopo la nomina il commissario giudiziale deve comunicare all'indirizzo P.E.C. dei creditori, se risultante dal Registro delle imprese e/o dall'istituendo Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti, o altrimenti a mezzo lettera raccomandata o telefax, un avviso contenente il suo indirizzo P.E.C., la data di convocazione dei creditori, la proposta di concordato, il decreto di ammissione, l'invito ai creditori a comunicare entro quindici giorni gli indirizzi P.E.C. ai quali intendono ricevere le successive comunicazioni con l'avvertimento che, nell'ipotesi di omessa indicazione, esse saranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

c1) tutte le successive comunicazioni del commissario giudiziale ai creditori sono effettuate all'indirizzo P.E.C. da essi indicato e, in caso di mancata indicazione o d'impossibilità di consegna del messaggio con tale modalità per cause imputabili al destinatario, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

d1) in pendenza di procedura, e fino a due anni dopo la chiusura della stessa, il commissario è tenuto a conservare tutti i messaggi inviati e ricevuti a mezzo P.E.C.;

e1) tra gli atti che il commissario deve comunicare all'indirizzo P.E.C. dei creditori sono espressamente previsti la relazione ex art.172 L.F., per la quale ora è fissato il termine di giorni dieci

prima dell'adunanza, e il decreto di apertura del procedimento di revoca del concordato ex art.173 L.F.;

f1) nell'ipotesi di omologa di concordato preventivo che preveda la cessione dei beni ai creditori, il liquidatore giudiziale deve, con cadenza semestrale, redigere un rapporto sull'andamento della liquidazione, trasmettendone una copia al comitato dei creditori, unitamente alla documentazione bancaria, per le eventuali osservazioni, ed una copia al commissario giudiziale che, a sua volta, provvede a comunicarla a tutti i creditori ai rispettivi indirizzi P.E.C. o, se non indicati, mediante deposito in cancelleria.

Questa disciplina si applica subito ai nuovi concordati preventivi introdotti a partire dal 19/12/2012 nonché a quelli già aperti nei quali non sia stata ancora effettuata, alla data del 19/12/2012, la comunicazione della data dell'adunanza. Per i concordati già aperti nei quali la comunicazione della data dell'adunanza sia stata già effettuata alla predetta data, la nuova disciplina si applica invece a partire dal 31/10/2013. In queste procedure il commissario deve comunicare a tutti i creditori, entro il 30/06/2013, il suo indirizzo P.E.C. richiedendo ai destinatari di comunicare il proprio entro tre mesi.

2.3. Le nuove norme relative alla procedura di amministrazione straordinaria.

Le modifiche apportate alla disciplina dell'amministrazione straordinaria ricalcano sostanzialmente quelle relative al fallimento.

E' previsto quindi, anzitutto, che il commissario, entro dieci giorni dalla nomina, deve comunicare al Registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.).

Egli deve quindi comunicare il proprio indirizzo P.E.C. ai creditori ed ai terzi titolari di diritti sui beni ai relativi indirizzi P.E.C., se risultanti dal Registro delle imprese e/o dall'istituendo Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti, o altrimenti a mezzo posta raccomandata o telefax. Le nuove norme sull'accertamento del passivo nel fallimento, ed in particolare sulla presentazione delle domande esclusivamente con invio all'indirizzo P.E.C. del curatore, sulla comunicazione del progetto di stato passivo ai creditori ed ai terzi titolari di diritti sui beni ai relativi indirizzi P.E.C. (o in via residuale mediante deposito in cancelleria), sulla presentazione delle osservazioni e sulla comunicazione dello stato passivo trovano diretta applicazione in forza del rinvio dell'art. 53 D.Lgs. n. 270/1999 agli artt. 93 e segg. della legge fallimentare.

Tra gli atti che il commissario deve comunicare agli indirizzi P.E.C. dei creditori e dei terzi titolari di diritti sui beni, o mediante deposito in cancelleria in caso di mancata indicazione degli stessi, la legge espressamente prevede: la relazione del commissario sulle cause dello stato d'insolvenza e sulla sussistenza delle condizioni ai fini dell'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria, il programma autorizzato, le relazioni trimestrali sull'esecuzione del programma, la relazione finale e il bilancio finale con il conto della gestione.

La nuova disciplina si applica subito alle nuove, procedure di amministrazione straordinaria introdotte dopo il 19/12/2012, nonché a quelle già pendenti a tale data nelle quali il commissario non abbia, ancora inviato ai creditori l'avviso per l'accertamento del passivo di cui all'art. 22 D.Lgs. 270/1999.

Per le procedure già aperte nelle quali l'avviso sia stato già inviato alla predetta data, la nuova disciplina si applica invece a partire dal 31/10/2013. In queste, procedure il commissario deve comunicare a tutti i creditori, entro il 30/6/2013, il suo indirizzo P.E.C. richiedendo ai destinatari di comunicare il proprio entro tre mesi.

2.4. Le nuove norme relative alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Per la liquidazione coatta amministrativa (salve deroghe previste per le forme soggette a rito speciale) valgono regole analoghe a quelle dettate per le amministrazioni straordinarie, salvo le varianti dovute al diverso iter di formazione del progetto di stato passivo. Se ne darà conto in modo un po' più articolato direttamente nella parte destinata alle indicazioni operative.


Venezia, li 31 gennaio 2013

Il Coordinatore della sezione

Dott. Roberto Simone

Dott. Rita Rigoni

Dott. Alessandro Girardi

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is 'R. Simone', the middle one is 'R. Rigoni', and the bottom one is 'A. Girardi'. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized hand.